

Quesito posto con nota in data 31 marzo 2007 dalla dott.ssa ..., magistrato in servizio presso ..., inteso a chiarire se rientri o meno nei poteri del Presidente del Tribunale e/o del Presidente della sezione sospendere la pubblicazione di una sentenza dopo che la stessa sia stata depositata in cancelleria con le sottoscrizioni del Presidente del collegio e del giudice estensore.

(Risposta a quesito del 13 giugno 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 giugno 2007, ha adottato la seguente delibera:

«**1.** Con nota in data 31 marzo 2007, la d.ssa ..., giudice del Tribunale di ..., chiedeva al Consiglio superiore della magistratura di chiarire se rientri o meno nei poteri del Presidente del Tribunale e/o del Presidente di Sezione sospendere la pubblicazione di una sentenza dopo che la stessa sia stata depositata in cancelleria con le sottoscrizioni del Presidente del Collegio e del Giudice estensore, e con espressa richiesta scritta del Presidente del Collegio giudicante di procedere alla pubblicazione del testo così come dallo stesso modificato con la cancellazione quasi integrale della motivazione. Esponeva che, a seguito di una decisione in camera di consiglio, aveva provveduto a redigere la motivazione di una sentenza collegiale civile, depositandola in minuta in cancelleria in data 14 febbraio 2007 e provvedendo alla successiva collazione e sottoscrizione, disponendone l'invio al Presidente del Collegio, ... al fine della relativa sottoscrizione. In data 22 febbraio 2007, in occasione di altra udienza in camera di consiglio con i medesimi componenti del Collegio, la Presidente ... le aveva comunicato, in sostanza, che riteneva sovrabbondante la motivazione redatta, ed alle sue spiegazioni, le aveva comunicato che ci avrebbe riflettuto. Successivamente, in occasione di altra udienza collegiale, la Presidente ... aveva nuovamente ribadito le sue perplessità, ed ella, al fine di non ritardare ulteriormente la pubblicazione della sentenza, aveva autorizzato la Presidente a eliminare le parole che “tanto la disturbano (c.d. “doppio binario”)”. In data 15 marzo 2007, la sentenza le era stata restituita con le firme sue e della Presidente ... (*rectius*: anche con la sottoscrizione della Presidente), ma con la soppressione di interi paragrafi della motivazione, unitamente ad un biglietto di accompagnamento della Presidente ..., che disponeva che la sentenza fosse portata prima ad essa ... e poi all'Ufficio Pubblicazioni. Ella, in data 16 marzo 2007 comunicava al Presidente di sezione l'accaduto, su sua richiesta predisponendo una relazione scritta e consegnava una copia della sentenza al Presidente del Tribunale. Successivamente, il Presidente del Tribunale disponeva che non si procedesse alla pubblicazione della sentenza come allo stato predisposta, e su tale base il 22 marzo 2007 il Presidente della sezione aveva comunicato ai tre componenti del Collegio che non poteva considerarsi compiuto il procedimento di redazione della motivazione della sentenza, in quanto l'estensore aveva dichiarato di non essere d'accordo sulla eliminazione di alcune parti del testo della motivazione, ed aveva invitato il Presidente del Collegio ad attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c.. In data 30 marzo 2007, il Presidente del Tribunale aveva invitato i componenti del Collegio ad una definizione precisa del contenuto della motivazione della sentenza. L'esponente concludeva che chiedeva l'intervento chiarificatore del Consiglio, anche al fine di non incorrere in responsabilità di carattere penale o disciplinare, poiché il testo della sentenza già sottoscritto dal Presidente e dal Giudice estensore doveva essere qualificato come “atto pubblico originale”.

2. Premette il Consiglio che non rientra nei suoi compiti interloquire nel merito della singola vicenda oggetto del quesito, trattandosi, in primo luogo, di questioni di carattere processuale in ordine al valore dell'atto predisposto e, inoltre, essendo paventate responsabilità di ordine penale o disciplinare, che vanno ovviamente esaminate nelle sedi proprie. Tuttavia la vicenda offre lo spunto per alcune considerazioni di carattere generale che pare opportuno esprimere.

3. Il procedimento di redazione della motivazione della sentenza civile collegiale è analiticamente disciplinato dall'art. 119 disp. att. c.p.c. , il quale prevede una doppia fase: dapprima la redazione della minuta da parte dell'estensore, e la sua consegna al Presidente del collegio che, ove lo ritenga opportuno, la legge all'intero collegio, e la sottoscrive insieme all'estensore per poi consegnarla al cancelliere per la redazione dell'originale. Successivamente, il Presidente ed il relatore verificano la corrispondenza dell'originale alla minuta predisposta (cd. collazione) e sottoscrivono la sentenza (la sottoscrizione del terzo giudice non è più prevista ai sensi dell'art. 132 comma 3 c.p.c.). E' quindi evidente che la redazione della motivazione della sentenza è atto che va rapportato alla volontà dell'intero collegio, tanto che il codice si preoccupa di prevedere le forme attraverso le quali comporre gli eventuali disaccordi sul suo contenuto. Deve, infatti, ritenersi che la eventuale lettura della motivazione in camera di consiglio risponde proprio all'esigenza di apportare alla minuta le modifiche che il collegio ritenesse necessarie per adeguare la motivazione stessa al contenuto della decisione assunta. E', peraltro, altrettanto evidente, che il controllo del Presidente e del collegio sulla motivazione redatta dall'estensore riguarda la sua corrispondenza con l'iter logico-argomentativo della decisione, in fatto ed in diritto, e con il contenuto della stessa, nonché il rispetto dei principi descritti dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mentre lo stile di redazione, naturalmente diverso per ciascuna persona, appartiene all'estensore. Nel sistema normativo, quindi, la sottoscrizione della minuta (e vieppiù dell'originale) non precede, ma segue, l'avvenuta intesa tra i componenti del collegio sulla motivazione redatta. Seppure la prassi può apportare (come di fatto apporta) alla predetta procedura modificazioni volte a semplificare la fase di redazione della sentenza ed a ridurre i relativi tempi, resta evidente che fintanto che non si forma sulla motivazione un accordo dell'intero collegio o della sua maggioranza, non può ritenersi che l'atto sia utilmente formato. L'eventuale sottoscrizione dell'estensore o del Presidente sulla minuta, o anche sull'originale redatto in assenza della minuta, prima che si sia verificato l'accordo tra i componenti del collegio, o la composizione nei modi di legge sui dissensi insorti, non ha altro senso che quello di attribuire autenticità all'atto, ma non gli conferisce valore definitivo. Lo scambio della minuta tra i componenti del collegio al fine di apportarvi le eventuali modifiche concordate, per poi consentire sulla versione finale da pubblicare, appartiene, quindi, alla prima delle fasi descritte.

4. Sotto diverso profilo, spetta al Presidente di sezione ai sensi dell'art. 47 *quater* Ord. giud., il compito di dirigere la sezione cui è assegnato e di vigilare sull'attività dei giudici che vi sono addetti, e vieppiù al Presidente del Tribunale quello di dirigere l'intero ufficio ai sensi dell'art. 47 Ord. giud. e di sorvegliare sull'attività dei giudici ad esso addetto. Tali compiti non possono mai influire sull'attività propriamente giurisdizionale dei singoli giudici o dei collegi formati, ma deve ritenersi che rientri in essi quello di sollecitare il superamento dei conflitti insorti tra i magistrati e suggerire soluzioni acconce a tale fine, salva l'indipendenza del singolo giudice nel momento giurisdizionale.

Pertanto, il Consiglio superiore della magistratura,
delibera
di rispondere al quesito proposto nei termini di cui sopra.».

